



**Città di Reggio Calabria**  
**SERVIZIO VIABILITÀ**  
**UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO**



Indirizzo  
Reggio Calabria



0965 3622854;36222853



PEC: polizia\_municipale@pec.reggical.it

ORD. N. 452

Prot. n. 149713 del 18/06/2025

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA RADA DEI GIUNCHI  
DAL 18/06/2025 AL 27/02/2026 PER LAVORI FINALIZZATI ALLA  
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL LIDO COMUNALE**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** l'istanza Prot. del 16.06.2025. RIFERIMENTO PROT ENTRATA 4221P MIC\_SR-CAL E inviata dalla Dottssa Maria Mallemace in qualità di Direttore Segretariato Regionale del MIC per la Calabria – P.E.O.: [maria.mallemace@cultura.gov.it](mailto:maria.mallemace@cultura.gov.it); P.E.C.: [sr-cal@pec.cultura.gov.it](mailto:sr-cal@pec.cultura.gov.it); con la quale si richiedeva il rilascio dell'autorizzazione per occupazione suolo temporaneo per lavori edili e di scavo finalizzati alla conservazione e valorizzazione del Lido Comunale nell'area di stallo a raso posta sulla via Rada dei Giunchi in prossimità dell'accesso al cantiere, meglio individuata al Catasto Sezione RC Foglio di Mappa RC 124 P.la 357 della superficie totale di 25 mq totali e per 120 giorni continuativi a partire dalle ore 6,00 dal 18.06.2025 fino alle ore 16,00 del 03.06.2025;

**Visti** gli elaborati grafici allegati e parte integrante del presente provvedimento;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

**Considerato** che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

**Ritenuto** necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

**ORDINA**

in via Rada dei Giunchi

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione per nr. 02 stalli per come individuati nelle planimetrie allegate, eccetto mezzi autorizzati:

1. Fiat Scudo Targa GH 368 NG;
2. Iveco Daily Targa BX 502 BF;
3. Ford C max +1.6 Targa DV 371WG

dalle ore 06:00 del 18/06/2025 alle 16:00 del 27/02/2026



La ditta richiedente EDIL DOMUS con sede a Roccaraso (A.Q.) via Anna Magnani, 3 P.iva 053212041212 e per essa il Direttore dei Lavori /Richiedente dovrà:

adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dl presente dispositivo;

approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;

comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. : polizia\_municipale@pec.reggical.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;

ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli di Regolamento di esecuzione) integrata dal decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 ( G.u. 26/09/2002).

La ditta preposta e per essa il richiedente/ nonchè la direzione lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti da inadempimenti nell'effettuazione delle attivita' oggetto del presente dispositivo, ritenendosi questa Amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.


Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nei giorni e nelle ore indicate ed, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:



entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento;

entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Reggio Calabria, li 18/06/2025

**Il Responsabile dell'Ufficio**

Dott.ssa Daniela Cutrupi



**Il Dirigente**  
Col. Dott. Salvatore Zucco

